

All. 2 all'ordinanza n. 28 del 08.04.2020

Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID – 19 tra Regione Abruzzo, LE AA.SS.LL. e le Strutture Private Accreditate per l'Assistenza Ospedaliera

TRA

la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede con in L'Aquila, alla Via Leonardo da Vinci n.1, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo;

le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:

1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, Via Saragat- Località Campo di Pile, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01792410662, P.I.01792410662;
2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Via Martiri Lancianesi n.17/19, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.02307130696, P.I.02307130696;
3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, Via Renato Paolini n.47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01397530982, P.I.01397530982;
4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.00115590671, P.I. 00115590671;

tutte in persona del Dott.....giuste deleghe agli atti del Dipartimento Sanita' della Regione Abruzzo

E

la Società, P.IVA. con sede in....., alla Via n....., in persona del suo legale rappresentante,, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto della Casa di Cura, con sede operativa in alla Via n.....;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 18/2020 *"potenziamento delle reti di assistenza territoriale"* e, nello specifico:

- l'art. 3 comma 1 a tenore del quale le Regioni possono stipulare contratti ai sensi dell'art. 8 quinquies del Dlgs n. 502/92 e s.m.i. per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie in deroga al limite di spesa di cui all'art. 45 comma 1-ter del DL n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla legge n.157 del 19 dicembre 2019 nel caso in cui la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID – 19 richieda l'attuazione ne territorio regionale di un Piano volto ad incrementare la dotazione di posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive;
- l'art. 3, comma 3, a tenore del quale, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie conseguenti dall'emergenza dovuta alla diffusione del COVID – 19, le strutture private, su richiesta delle Regioni, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le attrezzature presenti nelle suddette strutture;
- l'art. 3 comma 4 che prevede, al termine dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, la cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 e delle misure di cui al comma al comma 3;

Preso Atto degli Accordi conclusi ai sensi della riferita normativa nazionale da altre Regioni sempre per la gestione dell'emergenza COVID-19;

Visti i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell'8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell'11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 12 del 22 marzo 2020;
- n. 23 del 03 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. del *“Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID – 19 tra Regione Abruzzo, le AA.SS.LL e le strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie”*;

Considerati i rapporti consolidati tra Regione Abruzzo ed ospedali privati accreditati;

Ritenuto necessario coinvolgere ulteriormente le suddette strutture di ricovero private nella rete di gestione dell'emergenza COVID - 19;

Preso Atto, in questo senso, dell'impegno espresso dalle case di cura private accreditate di:

- mettere a disposizione le proprie dotazioni per far fronte all'emergenza COVID-19 garantendo la propria operatività e la profusione delle proprie energie al massimo grado di collaborazione;
- non attivare forme di cassa integrazione che, oltre alle ripercussioni sociali, potrebbero mettere a rischio la propria capacità produttiva;

Considerato che è stato definito un Piano per il potenziamento della rete ospedaliera e sono stati stabiliti i criteri generali per la gestione dei relativi posti letto in relazione all'evoluzione dell'epidemia COVID-19;

Ritenuto, nell'ambito di tale Piano di potenziamento della rete ospedaliera regionale, di prevedere, per le

strutture ospedaliere private accreditate, le seguenti tre tipologie di coinvolgimento che potranno anche coesistere:

- Strutture da utilizzare per il trasferimento della casistica operatoria e di quella internistica (NO COVID);
- Strutture da dedicare a pazienti COVID (cd COVID Hospital);
- Strutture da dedicare a pazienti COVID in ripresa dopo la fase acuta ma non dimissibili.

Tutto quanto visto, preso atto, ritenuto e considerato

La Regione Abruzzo, le AASSLL e la Casa di Cura privata accreditata convergono quanto segue nel sistema di risposta all'emergenza CORONAVIRUS per i cittadini residenti.

Le premesse sono parti integranti e costitutive del presente accordo.

Per rispondere all'esigenza di garantire la indispensabile liquidità alla Struttura, che si mette a disposizione del SSR per l'emergenza COVID -19, l'Azienda USL territorialmente competente dovrà anticipare a titolo di acconto alla Struttura stessa, esclusivamente per la durata del presente accordo, l'80% del tetto di spesa mensile autorizzato per il 2020 per le attività di ricovero.

La Struttura si mette a disposizione per l'emergenza regionale COVID- 19 per le modalità e con le dotazioni dettagliate nell'Allegato 1 al presente Accordo.

In relazione alle diverse forma di coinvolgimento delle Case di Cura private sono previste le seguenti remunerazioni:

- Modalità A) Se destinataria di casistica operatoria ed internistica proveniente dall'Azienda si prevede:
 - Per l'attività svolta per l'Azienda su casistica chirurgica una remunerazione alla tariffa per DRG corrispondente abbattuta della quota percentuale del 15%, esclusivamente nel caso in cui il personale medico-chirurgo venga messo a disposizione dall'Azienda sanitaria.
 - Per l'attività svolta per l'Azienda su casistica medica NO COVID, per la quale, nella maggior parte dei casi, non sarà prevista la presenza di personale delle Aziende USL, dovrà essere corrisposta la tariffa piena.
- Modalità B) Se destinataria di pazienti COVID, esclusivamente per la durata dell'effettiva degenza, si prevede l'applicazione delle seguenti tariffe giornaliere:
 - Strutture private COVID senza posti letto di terapia intensiva: 250 euro posto letto/die;
 - Strutture private COVID con posto letto di terapia intensiva:
 - 250 euro posto letto/die per posti letto ordinari,
 - 700 euro posto letto/die per posti letto di terapia sub-intensiva
 - 1100 euro posto letto/die per posti letto di terapia intensiva.

In qualsiasi tipologia di coinvolgimento della Struttura per l'emergenza regionale COVID- 19 è necessario assicurare tutte le misure atte a che non abbia a realizzarsi alcun contagio a carico di pazienti COVID negativi.

La Struttura è abilitata ad effettuare direttamente con proprio personale i prelievi per gli esami diagnostici ai ricoverati mediante tampone e ad inviare il materiale raccolto, secondo le modalità di trasporto e di sicurezza condivise, ai Centri di riferimento individuati dalla Regione dai quali riceveranno i relativi risultati. Tale attività dovrà rispettare le indicazioni regionali per la individuazione dei soggetti da sottoporre a tampone.

Per il periodo di durata dell'emergenza e fino a quanto la Regione non dichiarerà terminata questa fase, sono sospese le norme relative all'incompatibilità del personale sia quelle attinenti l'eventuale operatività del personale pubblico - previa comunicazione alla propria amministrazione - presso le strutture private, sia quelle

relative alla possibilità del personale e dei collaboratori delle strutture private di operare presso le strutture pubbliche.

A tal fine la Struttura, salvaguardando le sole attività derivanti dal suddetto accordo oltre quelle indifferibili, metterà a disposizione delle Aziende UUSSLL il proprio personale sanitario, sulla base delle necessità che il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze, di seguito, per brevità R.SR, esprimerà in funzione dell'emergenza; pertanto la struttura si impegna a fornire tempestivamente l'elenco del personale sanitario disponibile.

Il provvedimento relativo alla messa a disposizione del personale sanitario, adottato dall'Azienda UUSSLL di destinazione, ne definisce altresì gli aspetti organizzativi, economici ed operativi.

La messa a disposizione del personale da parte della Struttura sarà remunerata, per ciascuna delle figure professionali e per il relativo periodo di assegnazione, nella misura del valore del trattamento economico in godimento e comunque in misura non superiore a quanto previsto dal D.L n.18/2020.

Quanto alla trasmissione dei flussi di produzione, al fine di rendere tracciabili le fattispecie sub A) e B) richiamate nel presente accordo, si dispone quanto segue:

- Modalità A:
 - Per la tariffazione abbattuta indicare nelle SDO Onere della Degenza=3 "ricovero a parziale rimborso del SSN", anche al fine di consentire alle AA.SS.LL. le opportune verifiche funzionali alla liquidazione del fatturato, la Struttura privata rilascia un attestato di presenza, nel quale risulta chiaramente indicato il codice della SDO rispetto alla quale l'equipe della ASL ha prestato la propria attività.
 - Per la tariffazione piena indicare nelle SDO Onere della Degenza=1 "ricovero a totale carico del SSN" e Provenienza del paziente=05 "paziente trasferito da Istituto di cura pubblico"
- Modalità B: Indicare nelle SDO Onere della Degenza=1 "ricovero a totale carico del SSN" e come reparto di ammissione/dimissione il codice reparto COVID19 comunicato dalle AA.SS.LL. territorialmente competenti che censiscono nei modelli gestionali HSP13 e HSP13bis, i posti letto dedicati all'emergenza COVID-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute che introducono un apposito valore "E" da associare al campo "Fascia di appartenenza"

Da ultimo, come riportato nella Nota RA/0081620/20 del 20/03/2020 trasmessa via PEC alle AA.SS.LL., si dispone che tutti i casi di pazienti COVID19 saranno identificabili nel tracciato SDO secondo i criteri di codifica illustrati nel documento del Ministero della Salute, recante "*Linee Guida per la codifica della SDO per casi affetti da malattia da SARS-COV-2 (COVID-19)*".

Ad ogni buon conto, la Struttura Privata garantisce il rispetto di tutti i debiti informativi connessi a quanto disciplinato nel presente Accordo e, comunque, di quelli eventualmente dichiarati necessari da parte del RSR, successivamente alla data di stipula.

Le prestazioni di cui al presente accordo risultano essere a tutti gli effetti prestazioni rientranti nel tetto di spesa autorizzato per il 2020 con nota prot. n. 40357 dell'11 febbraio 2020, indipendentemente dalla durata della sospensione delle attività programmate disposta con Ordinanza presidenziale n. 7/2020 prorogata con successiva Ordinanza presidenziale n. 23 del 03 aprile 2020. Infatti, anche successivamente alla ripresa delle attività sospese, la Struttura dovrà garantire primariamente il ricorso alle modalità di coinvolgimento all'emergenza COVID-19 disciplinate nel presente accordo.

Queste prestazioni, sempre secondo le modalità regolamentate dallo schema contrattuale 2019 ed, ove applicabile, in ottemperanza al disposto della DGR n. 124 del 4/03/2020, recante: "*Adozione documento "Disposizioni per le Aziende Sanitarie regionali per la fatturazione e trasmissione relativi documenti contabili da parte delle strutture private accreditate, per le prestazioni di cui all'art. 8 - quinquies D.Lgs. 502/92"*", dovranno essere separatamente fatturate alle AA.SS.LL. competenti per territorio, recando in oggetto e al

campo della fattura elettronica "Riferimento amministrazione" il codice "COV-20".

In ragione dell'anticipo versato dalla ASL territorialmente competente, fino al completo recupero delle somme erogate, quest'ultima potrà rivalersi sul pagamento del fatturato della Struttura privata nel rispetto delle indicazioni regionali.

Al fine di ristorare la mancata erogazione di prestazioni disposta con le riferite ordinanze presidenziali, appare plausibile

- successivamente al termine della sospensione delle attività disposta dalle succitate Ordinanze nn. 7 e n. 23 del 2020;
- solo in sede di negoziazione dello schema contrattuale 2020 ovvero di ulteriore accordo tra le parti;
- esclusivamente in riferimento al periodo oggetto della sospensione di attività disposta dalle predette Ordinanze n. 7 e n. 23;

prevedere, sempre nei limiti dei tetti di spesa annuali e per il periodo residuo fino alla fine dell'anno 2020, un incremento del budget mensilizzato della struttura privata pari al rateo mensile della minore produzione in valore per il periodo di sospensione delle attività disposto dalle Ordinanze n. 7/2020 e 23/2020 rispetto al tetto di spesa mensilizzato autorizzato per l'anno 2020 con la richiamata nota prot. n. 40357 dell'11 febbraio 2020.

Le parti ritengono che, fatto salvo il normale rapporto operativo tra la Struttura e l'ASL di competenza, il coordinamento delle iniziative e del quadro organizzativo delle prestazioni sia riservato al R. SR su richiesta della Direzione Sanitaria della ASL territorialmente competente.

Ferma restando la predetta attività di coordinamento e di organizzazione, la suddetta ASL sanitaria curerà tutti gli adempimenti connessi all'attuazione e al monitoraggio del presente contratto nonché alle verifiche delle attività svolte e alle liquidazioni.

Il presente contratto è valido per complessivi mesi 2, decorrenti dalla relativa sottoscrizione.

Su richiesta del R. SR e previo parere del CREA, ove necessario ed in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale, il presente accordo, di comune intesa, potrà essere prorogato e/o implementato in riferimento alle modalità di coinvolgimento della Struttura nella gestione dell'emergenza COVID - 19 ed alle relative dotazioni impiegabili, fatta salva la necessità di conformare le attività regolamentate dal presente accordo a sopravvenute disposizioni normative e/o indicazioni nazionali.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente da

Per la Regione Abruzzo
Presidente della Giunta Regionale

Per le Aziende UUSSLL, giusta deleghe

Per la Struttura

